



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 18/16

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEL CORTEO PER LA CELEBRAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che il giorno 25 aprile 2016 è prevista la celebrazione del 71° Anniversario della Liberazione;

Tenuto conto che la manifestazione prevede un corteo che a partire dalle ore 9.45 sfilerà dalla Cattedrale di San Giusto per le vie cittadine fino al Monumento dedicato ai Caduti in corso Inghilterra, per poi proseguire sino al piazzale del Comune di Mompantero;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito al fine di disciplinare il traffico nei percorsi cittadini sopra menzionati per salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che nel giorno 25 aprile 2016 in occasione del 71° anniversario della Liberazione:

- in occasione del transito del corteo sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo il percorso indicato in premessa;
- dalle ore 10.00 alla fine della manifestazione di cui in premessa sia vietata la sosta in corso Inghilterra nell'area antistante il Monumento dedicato ai Caduti;
- durante l'omaggio ai Caduti, sia vietato il transito in corso Inghilterra nel tratto compreso tra via Roma e corso L. Couvert, con deviazione del traffico in piazza della Repubblica;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Lino Chiolero.

SUSA, 19 aprile 2016

Il Vice Comandante Polizia Municipale
Lino Chiolero